Provincia di Torino Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n/5219	<i>1/2</i> 005	1
--------------	----------------	---

OGGETTO: COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI - VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale n. 4 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Riva Presso Chieri, con deliberazione del C.C. n. 46 del 08/10/2008, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 22/12/2008 (*prat. n.* 163/2008);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 46 del 08/10/2008, finalizzati ad apportare alcune modiche Normative al Piano per il recupero dei fabbricati agricoli;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 4 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone modifiche alle Norme del Piano ed in particolare:

- di fornire "...un regime normativo che consenta di effettuare sull'intero patrimonio edilizio rurale esistente, indipendentemente dalla sua collocazione nel territorio, il pieno ed integrale recupero a fini esclusivamente residenziali dell'esistente con interventi fino alla ristrutturazione edilizia...." (Cfr. pag. 1 Relazione Illustrativa) in base ai contenuti della L.R. 9/2003 "Norme per il recupero funzionale dei rustici";
- regolamentare il recupero dei sottotetti in funzione della L.R. 21/98 "Norme per il recupero ai fini abitativi di sottotetti";
- modificare per una migliore interpretazione i seguenti articoli: art. 3 quota del piano di campagna, l'art. 12 interventi ammissibile nelle aree agricole inedificabili, l'art 17 recinzioni e l'art. 22 distanze dagli assi stradali in quanto non coerente con il D.M. 2/4/1968; ed infine alcune puntualizzazioni nei seguenti articoli: art. 33 aree di nuovo impianto e art. 42 procedure sulla monetizzazione delle aree a Servizio alla residenza;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del

- 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Riva Presso Chieri con deliberazione C.C. n. 46 del 08/10/2008, le seguenti osservazioni:
 - in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) si osserva che nell'Atto deliberativo di adozione della Variante è citato: "- in data 05/08/2008 si è trasmesso alla Provincia di Torino Servizio V.I.A. e Servizio Urbanistica la "Relazione Tecnica" redatta in conformità agli indirizzi della D.G.R. 09/06/2008 n. 12-8931 sono trascorsi i termini per l'eventuale riconoscimento di assoggettabilità e quindi per silenzio assenso, si deve ritenere la presente Variante parziale non sia assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica". La procedura sopradescritta non parrebbe conforme alla disciplina vigente sulla V.A.S. ed in particolare con gli Allegati I e II della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008).

Nello specifico ed riferimento allo strumento della Variante Parziale, si evidenzia che:

- l'Autorità preposta a valutare l'opportunità di sottoporre la Variante a verifica preventiva, valutare gli effetti sull'ambiente ed infine esprimere il parere di compatibilità ambientale è l'Amministrazione competente all'approvazione del Piano, che nel caso in essere si configura nel Comune, tramite il proprio Organo Tecnico istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998 (Vedi L'autorità preposta alla V.A.S. Allegato I D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931);
- l'invio della "Relazione Tecnica" agli Uffici della Provincia di Torino si inserisce nella fase di consultazione (scoping), durante la quale gli Enti pubblici interpellati presentato le loro osservazioni, a seguito delle quali sulla scorta della Relazione Tecnica, l'Autorità Competente (Comune) valuta se la Variante è da assoggettare a V.A.S. oppure no;
- nel caso di esclusione l'Autorità procedente (Comune) redige il progetto preliminare di Variante al Piano anche sulla base delle osservazioni pervenute, richiamando nelle ".....deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo...." (Cfr. Allegato II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931);

Considerato che dagli Atti trasmessi parrebbe che l'Autorità competente abbia ritenuto di non procedere alla redazione della Valutazione Ambientale Strategica si suggerisce, come peraltro sopra riportato, di motivare tale scelta nella deliberazione d'approvazione del progetto definitivo della variante in oggetto;

- a titolo d'apporto collaborativo si rammenta che la L.R. 9/2003 "Recupero funzionale dei rustici" presenta dei limiti applicativi che sarebbe opportuno citare nelle Norme di Attuazione del Piano; ad esempio per rustici si intendono edifici esistenti realizzati anteriormente al 1° settembre 1967, delimitati da tamponamenti, al servizio delle attività agricole o di altre attività economiche compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti, legittimamente realizzati alla entrata in vigore della L.R. 9/2003, serviti dalle opere di urbanizzazione primaria o, se privi, in possesso dei servizi in forma diretta e autonoma e non essere realizzati in aree a rischio idrogeologico;
- 2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
- 3. **di trasmettere** al Comune di Riva Presso Chieri la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Tor	ino,					